



**ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO, ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E
ORIENTAMENTO, PROFESSIONI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA**

P.F. SERVIZI PER L'IMPIEGO, MERCATO DEL LAVORO, CRISI OCCUPAZIONALI E PRODUTTIVE

DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MARCHE

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE PROCEDURE ED I REQUISITI
PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO,
LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI
ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

CON L'ASSISTENZA TECNICA DI



VERSIONE DEFINITIVA DEL 30/04/2014

DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MARCHE

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE E I REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
DI SERVIZI PER IL LAVORO, LE MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO REGIONALE DEI
SOGGETTI ACCREDITATI E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

Sommario

CAPO I.....	4
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
(Finalità)	4
Articolo 2	5
(Accreditamento e affidamento dei servizi)	5
Articolo 3	6
(Erogazione dei servizi organizzati in aree)	6
CAPO II.....	8
REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO	8
Articolo 4	8
(Soggetti accreditabili e Requisiti giuridici e finanziari)	8
Articolo 5	9
(Requisiti strutturali)	9
Articolo 6	10
(Presenza delle figure professionali nelle Sedi operative)	10
Articolo 7	10
(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato)	10
Articolo 8	11
(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro)	11
Articolo 9	13
(Carta dei servizi)	13
CAPO III.....	14
ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE	14
Articolo 10	14
(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)	14
Articolo 11	14
(Richiesta di accreditamento)	14
Articolo 12	15
(Rilascio dell'accREDITAMENTO)	15
Articolo 13	16
(Durata e validità dell'accREDITAMENTO)	16
Articolo 14	16
(Revoca dell'accREDITAMENTO)	16
CAPO IV	18
EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO	18
Articolo 15	18
(Obblighi degli Enti accreditati)	18
Articolo 16	19
(Raccordo pubblico privato)	19
Articolo 17	19
(Divieto di transazione commerciale)	19
Articolo 18	19
(Efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)	19
Articolo 19	20
(Funzioni degli enti accreditati)	20
Articolo 20	21
(Funzioni degli enti accreditati e i Servizi per l'Impiego)	21
Articolo 21	21
(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)	21
Articolo 22	22
(Entrata in vigore)	22

CAPO I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Marche promuove e favorisce cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro, di cui alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Attraverso l'istituto dell'accREDITAMENTO, la Regione Marche riconosce ad un operatore privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l'impiego, erogando sul territorio regionale e/o provinciale le prestazioni dei servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

3. L'istituto dell'accREDITAMENTO deve garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione Marche per i soggetti che operano nell'erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici per il lavoro, attraverso il Masterplan dei Servizi per l'Impiego regionali.

4. Il presente atto definisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 12 della Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2:

- a) le procedure per l'accREDITAMENTO (Artt. 11-14);
- b) i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO, riguardanti le capacità gestionali e logistiche, le competenze professionali, la situazione economica, le esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell'accREDITAMENTO (Artt. 4-9);
- c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca (Art. 17, comma 3)
- d) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti accREDITATI (Art. 10);
- e) i criteri di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati (Art. 18);
- f) le tipologie dei servizi al lavoro per i quali è necessario l'accREDITAMENTO (Art. 3)

5. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, i soggetti sono tenuti a garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 2

(Accreditamento e affidamento dei servizi)

1. L'accreditamento è finalizzato a introdurre standard predefiniti di qualità per i soggetti che intendano operare per l'erogazione dei servizi per il lavoro.

2. L'accreditamento ai servizi per il lavoro e la conseguente iscrizione nell'elenco regionale di cui al successivo Capo III costituisce innanzitutto titolo di legittimazione per operare come soggetto all'interno del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego. L'accreditamento abilita il soggetto a erogare i servizi secondo le modalità definite all'articolo 3 della presente disciplina.

3 L'accreditamento costituisce, inoltre, titolo di legittimazione per la stipulazione con la Regione e le Province di strumenti negoziali ai sensi della L.R. 2/2005 art. 13 comma 2, per l'affidamento dei servizi per il lavoro, da erogare sul territorio regionale.

4. L'affidamento mediante l'utilizzo di risorse pubbliche dei servizi al lavoro e delle prestazioni a questi connesse avviene esclusivamente con atto successivo e distinto da parte della Regione Marche o delle Province. Tale affidamento è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento.

5. La Regione Marche, per effettuare il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati a cittadini e imprese, predispone l'accesso da parte del soggetto accreditato al Sistema Informativo Lavoro, rendendone disponibili gli strumenti per garantire omogeneità di informazione su tutto il territorio regionale.

6. L'accreditamento disciplinato nel presente atto ha natura sperimentale e dura tre anni, durante i quali saranno definite le modalità di passaggio dall'elenco provvisorio dei soggetti accreditati a quello definitivo.

Articolo 3

(Erogazione dei servizi organizzati in aree)

1. L'erogazione dei servizi per il lavoro da parte dei soggetti accreditati, secondo gli standard previsti dalla normativa regionale vigente, è ricondotta alle seguenti Aree:

Area 1 – Servizi di base

- 1.a) Servizio di informazione e auto orientamento
- 1.b) Consulenza orientativa;
- 1.c) Incontro domanda/offerta;

Area 2 - Servizi Specialistici, tra cui:

- 2.a) Inserimento lavorativo disabili;
- 2.b) Servizio orientativo sul diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- 2.c) Servizi al lavoro per immigrati;
- 2.d) Sostegno alla creazione di impresa;
- 2.e) Tirocinio (nell'ambito delle Linee Guida emanate ai sensi della Legge 92/2012 e degli atti regionali in vigore).

2. Le tipologie di servizi ricondotte alle suddette Aree, le specifiche e le competenze richieste per l'esercizio delle attività connesse sono tutte stabilite nell'ambito degli standard dei servizi per l'impiego regionali, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1697 del 19/12/2011 ad oggetto: "Approvazione del MASTERPLAN dei servizi per l'impiego regionali 2010-2013 e degli STANDARD dei servizi" che qui si intendono integralmente riportate, comprese eventuali successive modifiche od integrazioni.

3. I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, devono dichiarare di potere garantire l'erogazione di tutti i servizi ricompresi nella "Area 1 – Servizi di base".

4. I soggetti accreditati, in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per l'Impiego, devono esercitare le attività ricondotte ai servizi di cui all'Area 1 – Servizi di base che precede senza alcun onere da parte pubblica, salvo diversa disposizione della Regione nell'ambito dell'affidamento di cui al comma successivo.

5. Il provvedimento di affidamento dei servizi per il lavoro, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2, può stabilire eventuali ulteriori specifici adempimenti, in relazione alla tipologia dei servizi richiesti.

6. Gli operatori che richiedono l'accREDITAMENTO per i servizi relativi all'Area 1 – Servizi di base, possono altresì chiedere l'accREDITAMENTO regionale per erogare servizi di natura specialistica a particolari target sulla base degli indirizzi e della programmazione regionali ricompresi nell'Area 2 – Servizi specialistici, di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La Regione Marche si riserva di definire con atti successivi ulteriori ambiti di accreditamento specialistico oltre a quelli già compresi nell'Area 2 – Servizi specialistici che precede.

8. La Regione Marche favorisce l'integrazione tra Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro, il Sistema dell'Istruzione e della Formazione ed interventi a sostegno del lavoro.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Articolo 4

(Soggetti accreditabili e Requisiti giuridici e finanziari)

1. Possono richiedere l'accREDITAMENTO i seguenti soggetti:
 - a) soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle predette persone giuridiche;
 - b) Le Agenzie private del lavoro, autorizzate all'attività di somministrazione ai sensi della normativa vigente nazionale e all'attività di intermediazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale;
 - c) le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate e loro patronati;
 - d) le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro, la tutela della disabilità e loro patronati;
 - e) gli Enti Bilaterali previsti dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - f) La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n.. 276 articolo 6 comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti giuridici e finanziari:
 - a) Per quanto riguarda i soggetti di cui al precedente comma 1, lett. a), acquisizione di un capitale versato non inferiore ai 20.000 euro. Le cooperative sociali possono in alternativa avere un patrimonio netto non inferiore ai 20.000 euro, che risulti dal bilancio o da dichiarazione del revisore contabile.
 - b) Lo Statuto, deve prevedere, anche se in maniera non esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per cui si chiede l'accREDITAMENTO.
 - c) L'ente accreditato deve essere in possesso di un bilancio sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori contabili. Per gli enti di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all'inserimento nell'Elenco dei soggetti accreditati.

- d) Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- e) rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
- f) rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- g) rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- h) rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i) applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e della normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere;
- j) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza:
 - 1 - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - 2 - assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo

Articolo 5

(Requisiti strutturali)

1. Ogni ente può accreditare una o più Sedi Operative.
2. Per l'iscrizione nell'Elenco è richiesto il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali:
 - a) sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Marche;
 - b) esercizio dell'attività per cui viene richiesto l'accREDITAMENTO in locali:
 - 1) distinti da quelli di altri soggetti o facilmente individuabili rispetto alle altre attività dello stesso soggetto;
 - 2) conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
 - 3) conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
 - 4) attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;

- 5) spaziosi in cui sia possibile consultare agevolmente materiali informativi (di norma 3 mq. per utente medi/ora con un minimo di 9 mq);
- 6) atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
- c) l'apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello, per lo svolgimento delle attività per cui è richiesto l'accreditamento, deve essere garantita per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
- d) disponibilità, in ciascuna sede operativa, di:
 - 1) spazi, strumenti e tecnologie d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
 - 2) collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche anche al fine di trasmettere le informazioni alla Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro, ai sensi della normativa vigente;
- e) indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle sedi operative:
 - 1) degli estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale,
 - 2) del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
 - 3) dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della sede operativa compresa l'esposizione del nominativo dell'operatore identificabile mediante targhetta o badge;
 - 4) del logo identificativo, attribuito dalla Regione Marche.

Articolo 6

(Presenza delle figure professionali nelle Sedi operative)

1. Per ciascuna sede operativa accreditata deve essere garantita la presenza di un Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato, con i requisiti descritti all'articolo seguente, che assicuri contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi operative sul territorio regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'accreditamento è necessario che per ciascuna sede Operativa, sia presente almeno un Operatore dei Servizi per il Lavoro con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8 della presente disciplina.

Articolo 7

(Requisiti e compiti professionali del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato)

1. La figura del Responsabile Organizzativo dell'Ente Accreditato richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento (o laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno due anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità

organizzative o funzioni aziendali nell'area risorse umane.

b) titolo di studio secondario superiore e almeno cinque anni di esperienza lavorativa documentata nella responsabilità gestionale di unità organizzative o funzioni aziendali nell'area delle risorse umane

2. Lo svolgimento della funzione di Responsabile organizzativo dell'Ente Accreditato deve avvenire in maniera continuativa con rapporto di lavoro subordinato in essere alla data di richiesta dell'accREDITAMENTO con il soggetto richiedente.

3. Le attività svolte dal Responsabile della Sede Operativa sono le seguenti:

- coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
- supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
- gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali;
- promozione dei servizi;
- attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività;
- supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.

Articolo 8

(Requisiti e compiti professionali dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro)

1. La figura dell'operatore dei servizi per il lavoro dell'Ente Accreditato richiede determinati livelli di istruzione e di esperienza lavorativa, come di seguito specificati, in maniera alternativa fra di loro:

- a)** Diploma di Laurea vecchio ordinamento (o Laurea specialistica o Diploma di Laurea triennale) e almeno un anno di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nell'area 1 – Servizi di base - descritta all'articolo 3 che precede
- b)** Titolo di studio Secondario Superiore e almeno tre anni di esperienza documentata presso unità organizzative o aziendali, nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni sopra descritte.

Nel caso di esperienza documentata attinente svolta nei Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione della Regione Marche, fermo restando il titolo di studio di cui alle precedenti lett. a) e b) si richiede solo un anno continuativo di esperienza.

- c)** Per lo svolgimento della funzione di Operatore dei Servizi per il Lavoro, il rapporto di lavoro è comprovato da apposito contratto di lavoro da stipulare esclusivamente in forma subordinata in essere alla data di richiesta dell'accREDITAMENTO con il soggetto richiedente.
- d)** Le attività svolte per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma 1, sono le seguenti:
 - analizzare la domanda dell'utente e rilevare le specifiche disponibilità al lavoro e all'occupazione;
 - concordare il percorso col dettaglio dei servizi al lavoro da attivare in quanto più funzionale all'inserimento formativo e lavorativo;

- fare accedere l'utente a informazioni utili per affrontare i processi all'inserimento lavorativo, di scelta lavorativa e di sviluppo professionale e di carriera;
- favorire nell'utente l'acquisizione di abilità di ricerca e di utilizzo delle informazioni utili per affrontare i propri problemi occupazionali e di sviluppo professionali;
- favorire l'inserimento dell'utente nel ciclo di servizi interni ed esterni;
- sostenere l'utente nel fronteggiare i compiti connessi alle transizioni di lavoro e nel lavoro attraverso: l'analisi della propria storia personale e professionale e l'identificazione delle proprie competenze, risorse, interessi professionali ed extraprofessionali; l'acquisizione di informazioni sulle opportunità professionali, lavorative e formative offerte dal contesto di riferimento; la definizione di un progetto professionale e/o formativo e la formulazione di un piano concreto d'azione per attuarlo;
- favorire l'attivazione dell'utente e lo sviluppo di abilità di ricerca del lavoro, supportandolo operativamente nella realizzazione di un piano di ricerca attiva del lavoro;
- favorire il raccordo tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta di lavoro espressa da soggetti in cerca di occupazione, nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa;
- alimentare Banche dati sulla domanda e sull'offerta lavoro, anche per il tramite di Cliclavoro, anche al fine di fornire informazioni utili per la programmazione di altri servizi per il lavoro e la formazione;

Articolo 9

(Carta dei servizi)

1. Il soggetto accreditato deve dotarsi, entro e non oltre i sei mesi dal rilascio dell'accreditamento, di una carta dei servizi in cui siano descritte finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, nonché diritti e doveri dell'utente e le procedure di reclamo e controllo, secondo lo standard definito dalla Regione Marche, sentite le Parti Sociali.

2. In caso di mancata dotazione della Carta dei Servizi nel termine sopra indicato, il soggetto si ritiene decaduto dall'Accreditamento con contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati, da parte della struttura regionale competente in tema lavoro.

CAPO III

ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI E PROCEDURE

Articolo 10

(Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale.

2. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II.

3. La struttura regionale competente in materia di lavoro provvede all'acquisizione delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale e rilascia apposito accreditamento. Provvede altresì a disporre opportune forme di pubblicità dell'Elenco regionale, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Marche e su quello specifico del settore lavoro.

Articolo 11

(Richiesta di accreditamento)

1. I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla struttura regionale competente in materia di lavoro.

2. La domanda di cui al precedente comma deve essere redatta utilizzando il sistema informativo che sarà appositamente realizzato. Nelle more dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica approvata, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche della presente disciplina, con provvedimento del Dirigente regionale competente in materia di lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e reso disponibile sul sito internet della Regione Marche, recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precitato decreto, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 o in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2, articolo 11 e successive modifiche e integrazioni, qualora intendano procedere con la

richiesta di accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Marche, sono tenuti alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 – 6 – 7 e 8, fermo restando l'applicazione integrale delle restanti parti del presente disciplinare, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad attestare, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Albo di cui al D.Lgs. 276/03.

4. Tutti i soggetti in regolare possesso dell'accREDITAMENTO regionale per la formazione, qualora intendano procedere con la richiesta di accREDITAMENTO per l'erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Marche, saranno tenuti alla sola dimostrazione dei requisiti strutturali e professionali di cui ai precedenti artt. 5 – 6 - 7 e 8, fermo restando l'applicazione integrale delle restanti parti del presente disciplinare.

5. Le domande di richiesta di accREDITAMENTO sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro.

Articolo 12

(Rilascio dell'accREDITAMENTO)

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma 1, la struttura regionale competente in materia di lavoro può avvalersi dell'assistenza tecnica di soggetti terzi.

3. In caso di documentazione mancante o incompleta, il Servizio medesimo richiede, fissando al riguardo un termine per la trasmissione, le necessarie integrazioni.

4. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato, su richiesta motivata presentata prima della scadenza, sospendendone, in tal modo, il decorso fino al ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta alla richiesta di integrazioni comporta l'archiviazione della domanda, comunicata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro rilascia, con apposito provvedimento, l'accREDITAMENTO e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accREDITATI per lo svolgimento dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 13

(Durata e validità dell'accREDITamento)

1. L'accREDITamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 5 del precedente articolo.

2. E' fatto obbligo al soggetto accREDITato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accREDITamento.

3. Nel caso in cui la Regione Marche si avvalga della facoltà di modificare, a fine sperimentazione triennale, la presente disciplina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, a pena di decadenza dall'accREDITamento, il soggetto accREDITato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi della ridefinita disciplina. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accREDITamento è provvisoriamente prorogato.

4. Dopo il passaggio a tempo indeterminato al termine della sperimentazione triennale, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento e dell'iscrizione nell'Elenco, a cadenza triennale dalla data di adozione del presente provvedimento, il soggetto accREDITato è tenuto a dimostrare, tramite l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il permanere dei requisiti di cui al Capo II. L'autocertificazione deve essere presentata alla Direzione della struttura regionale competente in materia di lavoro sessanta giorni prima della scadenza triennale, di cui al presente comma, pena la revoca dell'accREDITamento e conseguente cancellazione dall'Elenco.

Articolo 14

(Revoca dell'accREDITamento)

1. La struttura regionale competente in materia di lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

2. Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accREDITamento è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

3. La struttura regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito provvedimento del Dirigente la revoca dell'accREDITamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accREDITati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nella Regione Marche nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II;

- b) inottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 15;
- c) mancato raggiungimento senza giustificato motivo degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui al successivo art. 18;
- d) mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente secondo comma, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

4. Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi.

CAPO IV

EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORO

Articolo 15

(Obblighi degli Enti accreditati)

1. L'affidamento dei servizi per il lavoro a soggetti accreditati sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 13 comma 2 della Legge Regionale 2/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina in ogni caso sono tenuti a:

- a) comunicare alla Regione e/o alle Province con cadenza almeno annuale e comunque ogni volta che viene avanzata specifica richiesta in tal senso le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all'attività svolta e ai risultati conseguiti;
- b) fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;
- c) svolgere i propri servizi senza oneri per i lavoratori;
- d) osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali e il divieto d'indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

3. In caso di affidamento di servizi per il lavoro, inoltre, oltre a quanto previsto dal comma 2 che precede, i soggetti accreditati ai sensi della presente disciplina sono tenuti a:

- a) interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro messo a disposizione dalla Regione Marche il quale provvede a connettersi con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del sistema Cliclavoro e comunque a trasmettere a detto Sistema Informativo ogni informazione utile al buon funzionamento del Mercato del Lavoro, secondo le modalità che sono definite dalla struttura regionale competente in materia di lavoro della Regione Marche;
- b) inviare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo un'offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;
- c) provvedere a tutti gli adempimenti necessari affinché il Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione competente sulla base del domicilio del lavoratore, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, lett. p) della Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005, possa procedere con la certificazione delle competenze acquisite, ai fini dell'aggiornamento del Libretto Formativo dell'utente;

Articolo 16

(Raccordo pubblico privato)

1. La Regione Marche e/o le Province possono affidare agli operatori accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, lo svolgimento di servizi per il lavoro collegati ad azioni di politica attiva del lavoro, nell'ambito del raccordo con i Servizi pubblici per l'impiego, previa acquisizione e riconoscimento della Carta dei Servizi del Soggetto Accreditato, di cui all'articolo 9 che precede.

2. La Regione Marche nell'ambito del singolo affidamento e in considerazione del target e degli obiettivi di inserimento lavorativo, può promuovere forme di partnership tra operatori accreditati e autorizzati per il raggiungimento dei risultati occupazionali attraverso il concorso di più soggetti nell'erogazione dei servizi per l'occupabilità e l'occupazione.

3. Le modalità di raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la normazione regionale e con la programmazione regionale e provinciale in materia.

Articolo 17

(Divieto di transazione commerciale)

1. L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. Non è inoltre consentito il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell'attività oggetto dell'accreditamento.

Articolo 18

(Efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati)

1. Il sistema di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate da servizi privati accreditati si realizza nell'ambito del modello unitario di monitoraggio individuato dalla Regione Marche con DGR n. 1697 del 19/12/2011 sia per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 esercitati in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, sia nel caso di affidamenti specifici sui servizi di cui allo stesso articolo o nel caso dei servizi specialistici di cui al comma 7 del medesimo art. 3.

2. L'efficacia e l'efficienza dei servizi affidati ed erogati, è uno dei criteri essenziali ai fini dell'accreditamento e del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco.

3. La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati viene effettuata dalla Regione Marche a partire dai seguenti criteri:

- a) favorire l'occupazione delle persone in cerca di lavoro;
- b) favorire il più possibile forme di lavoro stabile e sicuro;
- c) favorire una riduzione media della permanenza nello stato di disoccupazione delle persone prese in carico;
- d) favorire un adeguato collegamento degli interventi alle azioni di rafforzamento delle competenze e riqualificazione professionale;
- e) dimostrare un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti (cittadini e datori di lavoro).

4. Con successivo provvedimento amministrativo la Regione Marche definisce:

- a) le modalità di verifica periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
- b) il sistema di indicatori riferiti alle Aree e servizi di cui all'articolo 3;
- c) i criteri di misurazione e gli strumenti utilizzati.

5. La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati, sarà uno dei criteri essenziali ai fini del passaggio del singolo soggetto accreditato dall'elenco provvisorio a quello definitivo.

6. La Regione Marche rende disponibile agli operatori accreditati una scheda di monitoraggio annuale degli indicatori di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati.

7. Per monitorare il **sistema regionale dell'accreditamento dei servizi al lavoro** la Regione Marche con cadenza almeno annuale si impegna a riunire le Parti Sociali per verificare i risultati della presente regolamentazione, anche al fine di individuare le modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 19

(Funzioni degli enti accreditati)

1. Gli enti privati, di cui all'articolo 4 comma 1, accreditati, ai sensi della presente disciplina ed iscritti nell'Elenco, possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro attraverso l'erogazione di servizi diretti a:

- a) informare e orientare i lavoratori, le imprese, le istituzioni scolastiche e formative e la pubblica amministrazione in merito ai servizi disponibili per l'accesso al lavoro anche in forma autonoma o associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e del sistema di formazione professionale, al sistema della Borsa continua del lavoro, per il tramite del Sistema

Cliclavoro, alle tipologie contrattuali e al relativo quadro di incentivi economici e normativi, alle politiche attive e alle misure per l'inserimento o il reinserimento sul mercato del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché alla rete dei servizi e delle strutture accreditate o autorizzate come operatori del mercato del lavoro;

- b)** favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c)** prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di azioni di orientamento e di accompagnamento al lavoro;
- d)** favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita professionale;
- e)** promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori stranieri;
- f)** sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento nel mercato del lavoro;
- g)** sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori;
- h)** assicurare il monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.

Articolo 20

(Funzioni degli enti accreditati e i Servizi per l'Impiego)

1. La Regione Marche e le Province, possono con apposite convenzioni, regolare appositi aspetti relativi alla cooperazione tra il servizio pubblico per l'impiego e i soggetti accreditati.

2. La Regione Marche, con apposito provvedimento, stabilisce la convenzione – tipo, con particolare riferimento a:

- a) modalità di trasferimento dei documenti e delle informazioni ai CIOF;
- b) modalità di uso del sistema informativo lavoro della Regione Marche.

3. Ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della Legge Regionale 2/2005 e successive modifiche e integrazioni, i soggetti accreditati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione.

4. I soggetti accreditati, inoltre, non possono svolgere tutti quei procedimenti amministrativi che disposizioni nazionali o regionali attribuiscono in via esclusiva al servizio per l'impiego pubblico.

Articolo 21

(Ricorso a terzi per la verifica e controlli dei requisiti)

1. La Regione Marche, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai

fini del mantenimento del soggetto nell'elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 22

(Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie successivamente alla adozione del presente provvedimento, verranno adottate con apposito atto deliberativo, previa concertazione delle stesse con le Parti Sociali.

3. Il triennio di sperimentazione, di cui all'articolo 2, comma 6 decorre a partire dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.M. e contestualmente sul sito istituzionale del settore lavoro con cui la Regione Marche comunica la data di avvio delle procedure per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11 comma 1.